



ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE (OPI) DI TRIESTE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 26/01/2015

Aggiornato il 30/09/2019

Art. 1 – Oggetto - Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio dell'OPI di Trieste a soggetti pubblici e privati per mezzo di delibera del Consiglio Direttivo.

Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente.

Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative.

E' prevista la concessione del patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi o vantaggi economici. Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Criteri per la concessione di patrocini

La concessione del patrocinio è decisa dal Presidente del Consiglio Direttivo con apposita delibera del Consiglio Direttivo stesso a seguito di valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- Coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali della Federazione di cui all'art. 15 DLCP 13/9/1946 n. 233 lettere a) e c) in coordinamento con l'art. 3 lettera d) dello stesso decreto e pertanto destinata all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti IPASVI nel rispetto del codice deontologico dell'infermiere.
- Rilevanza qualitativa dell'iniziativa per i professionisti rappresentati
- Presenza nel programma dell'evento di argomenti di interesse infermieristico rivolti anche alle figure professionali rappresentate (OPI)
- Indicazione espressa del numero crediti ECM ottenuti per le professioni rappresentate. Qualora l'evento fosse in via di accreditamento, ciò dovrà essere specificato nella richiesta di concessione a cui dovrà essere allegata copia della domanda inoltrata al Ministero della salute. Dell'ottenuto accreditamento dovrà esserne data immediata comunicazione all'Ordine.

Il patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche.

Art. 3 – Limitazioni ed esclusioni

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocinii:

- per iniziative di carattere politico
- per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa
- per iniziative palesemente in contrasto con le finalità dell'OPI.

Non verranno concessi patrocinii che in qualche modo avallino pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale.

L'OPI può ritirare il proprio patrocinio a un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Art. 4. Utilizzo del Logo dell'OPI

La concessione del patrocinio dell'OPI per un evento non implica automaticamente l'utilizzo del logo.

L'autorizzazione all'uso del logo e le relative modalità (stampa sul programma, stampa sui blocchi, stampa sulle cartelline, ecc) devono essere esplicitamente richieste alla Federazione Nazionale Collegi IPASVI come da delibera 152 del 26 novembre 2011.

La concessione del Logo viene autorizzata unicamente per l'evento di cui alla richiesta di patrocinio.

E' vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

Art. 5 – Modalità di richiesta del patrocinio del Collegio

Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio del Collegio, deve inviare specifica richiesta su carta intestata e firmata nella quale sono riassunte le motivazioni della richiesta.

Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'evento.

La domanda deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'evento, salvo casi di urgenza.

Il Presidente del Collegio, valutata la domanda pervenuta, decide se concedere il patrocinio all'iniziativa.

In caso di decisione positiva il Collegio trasmette la comunicazione di concessione del patrocinio entro 15 giorni lavorativi.

Il termine decorre dalla data del protocollo della delibera del Consiglio Direttivo.

I termini indicati possono subire prolungamenti nel periodo estivo e nel periodo di ferie natalizie per motivi di organizzazione interna.

Art. 6 – Disposizioni finali.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente all'assunzione della specifica deliberazione del Consiglio Direttivo dell'OPI di Trieste.